



COMUNE DI CARLOFORTE
Provincia del Sud Sardegna

PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI
L.R. n. 9 del 12.06.2006 Art. 41
Deliberazione della G.R. n.25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii.

Il Sindaco
Salvatore Puggioni

Il Responsabile dell'ufficio Tecnico
Ing. Matteo Lecis Cocco Ortu

Regolamento d'uso e norme tecniche
per la realizzazione delle strutture

febbraio 2022

CRITERIA



Comune di Carloforte

Committente

Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n.25/42 del 01 luglio 2010 e ss. mm. ii.



CRITERIA s.r.l.

Città:Ricerche:Territorio:Innovazione:Ambiente

via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy) - tel 070303583 - fax 070301180

email: criteriaweb.com - Web: www.criteriaweb.eu

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Paolo Bagliani *ingegnere*

Andrea Soriga *geologo*

Maurizio Costa *geologo*

Coordinamento operativo

Silvia Cuccu *ingegnere*

Aspetti specialistici e collaborazioni

Marcella Sodde *ingegnere*

Valentina Lecis *naturalista*

Patrizia Carla Sechi *biologa*

Silvia Pisu *geologa*

Margherita Monni *ingegnere*

Cinzia Marcella Orrù *esperto GIS e cartografia*

INDICE

<i>Titolo 1. Principi generali</i>	1
Articolo 1. Finalità e contenuti generali	1
Articolo 2. Contenuti	3
Articolo 3. Ambito di applicazione	4
Articolo 4. Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare	4
<i>Titolo 2. Disciplina generale delle Unità di spiaggia</i>	7
Articolo 5. Zonizzazione	7
Articolo 6. Attività di fruizione balneare	7
<i>Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione</i>	20
Articolo 7. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione consentiti	20
Articolo 8. Periodo di esercizio delle attività	26
Articolo 9. Emissioni sonore	27
Articolo 10. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia	27
Articolo 11. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni demaniali marittime e dei servizi di supporto alla balneazione	27
Articolo 12. Raccolta dei rifiuti	28
Articolo 13. Richiesta di Autorizzazione	28
Articolo 14. Sanzioni	31
<i>Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture</i>	32
Articolo 16. Oggetto delle norme tecniche	32
Articolo 17. Obiettivi e contenuti	32
Articolo 18. Tipologie costruttive	32
Articolo 19. Tolleranze	34
<i>ALLEGATO 1</i>	36
Schemi delle tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture	36

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Titolo 1. Principi generali

Articolo 1. Finalità e contenuti generali

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento, gli ambiti demaniali marittimi e le diverse Zone delle Unità Costiere dell'intero territorio comunale di Carloforte destinate ad attività turistico-ricreative di supporto alla balneazione, come meglio definito ai successivi artt. 3 e 4, perseguendo le seguenti finalità:

- a) conservare gli ecosistemi costieri locali anche in riferimento agli habitat e le specie di interesse comunitario, coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE (recepite dal DPR 357/1997 e s.m.i.), recependo e applicando integralmente per il Demanio Marittimo quanto previsto e disciplinato dal Piano di Gestione vigente dei seguenti Siti Natura 2000: SIC ITB040027 "isola di San Pietro" e ZPS ITB043035 "Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro";
 - b) definire modalità di gestione e fruizione del settore litoraneo coerenti con le esigenze di tutela e valorizzazione ambientale e in una prospettiva di equilibrio tra fruizione libera e organizzata;
 - c) pianificare i servizi di spiaggia, in termini dimensionali, localizzativi, costruttivi e gestionali, coerentemente con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica;
 - d) riorganizzare e regolamentare il sistema degli accessi e delle aree sosta in modo da assicurare il pubblico accesso al mare ed alle risorse litoranee;
 - e) programmare gli spazi concessori in modo da assicurare il mantenimento di adeguati tratti di spiaggia da destinare alla fruizione libera del litorale;
 - f) garantire una dotazione minima di servizi di spiaggia negli ambiti costieri, coerentemente con le esigenze di qualificazione dell'offerta turistica e di presidio del territorio.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità esposte di cui al comma precedente il regolamento d'uso disciplina in particolare:
- le aree demaniali marittime ai fini dell'utilizzo turistico ricreativo-balneare del litorale;

- le attività turistico ricreative a supporto della fruizione balneare;
- le aree di sosta veicolare a supporto della fruizione balneare;
- il sistema degli accessi alle spiagge, della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare di servizio a supporto della balneazione;
- l'uso della spiaggia e dei territori attigui al Demanio Marittimo appartenenti alle diverse Zone delle Unità Costiere, ai fini della fruizione balneare in genere e dei relativi servizi di supporto;
- le attività potenzialmente attuabili in riferimento alla vigilanza, gestione e manutenzione delle spiagge e del Demanio Marittimo.

3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del PUL si applicano:

- a) le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010, come rettificata con Deliberazione della G.R. n.12/8 del 5.3.2013 e sostituite dalla Deliberazione della G.R. n.28/12 del 4.6.2020;
- b) l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne, in particolare, i servizi di pulizia della spiaggia, gli usi consentiti e la regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
- c) l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata periodicamente dalla Capitaneria di Porto di Cagliari, che da disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;
- d) la Determinazione n. 942 del 7 aprile 2008 del Servizio Demanio e Patrimonio della RAS, con particolare riguardo alla pulizia della spiaggia, disciplina le modalità di rimozione della Posidonia spiaggiata con la finalità di prevenire i danni che stagionalmente sono provocati dagli interventi di pulizia non compatibili con la sensibilità delle spiagge, soprattutto attraverso l'uso di mezzi meccanici;
- e) la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della Posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia.

Articolo 2. Contenuti

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Carloforte, redatto secondo le disposizioni fornite dalle Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii., risulta composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI TESTUALI		
Relazione tecnico-illustrativa		
Regolamento d'uso della spiaggia e norme tecniche per la realizzazione delle strutture		
Relazione esplicativa delle modalità di attuazione del PUL		
ELABORATI CARTOGRAFICI		
Stato Attuale		
Tav. n. 1	Quadro dei livelli di tutela ambientale e paesaggistica	scala 1:10.000
Tav. n. 2	Unità costiere e componenti geoambientali	scala 1:10.000
Tav. n. 3.a	Ambiti insediativi costieri e infrastrutture e servizi a supporto della balneazione	scala 1:2.000
Tav. n. 3.b	<i>Sistema costiero dell'Isola di La Caletta</i>	
Tav. n. 3.c	<i>Sistema costiero di Punta Grossa e Lucaise</i>	
Tav. n. 3.d	<i>Sistema costiero di La Bobba, Guidi e Punta Nera</i>	
Tav. n. 3.e	<i>Sistema costiero di Girin, Bubbò, Giunco e Dietro ai Forni</i>	
Tav. n. 3.f	<i>Sistema costiero di Tacca Rossa e La Punta</i>	
	<i>Sistema costiero di Cala Fico</i>	
Stato Progetto		
Tav. n. 4	Elementi di criticità e valenze naturalistiche	scala 1:10.000
Tav. n. 5.a	Attività turistico ricreative e servizi di supporto alla balneazione	scala 1:2.000
Tav. n. 5.b	<i>Sistema costiero dell'Isola di La Caletta</i>	
Tav. n. 5.c	<i>Sistema costiero di Punta Grossa e Lucaise</i>	
Tav. n. 5.d	<i>Sistema costiero di La Bobba, Guidi e Punta Nera</i>	
Tav. n. 5.e	<i>Sistema costiero di Girin, Bubbò, Giunco e Dietro ai Forni</i>	
Tav. n. 5.f	<i>Sistema costiero di Tacca Rossa e La Punta</i>	
	<i>Sistema costiero di Cala Fico</i>	
Tav. n. 6.a	Zonizzazione delle Unità Costiere	scala 1:2.000
Tav. n. 6.b	<i>Sistema costiero dell'Isola di La Caletta</i>	
Tav. n. 6.c	<i>Sistema costiero di Punta Grossa e Lucaise</i>	
Tav. n. 6.d	<i>Sistema costiero di La Bobba, Guidi e Punta Nera</i>	
Tav. n. 6.e	<i>Sistema costiero di Girin, Bubbò, Giunco e Dietro ai Forni</i>	
Tav. n. 6.f	<i>Sistema costiero di Tacca Rossa e La Punta</i>	
	<i>Sistema costiero di Cala Fico</i>	
Tav. n. 7	Progetto base delle aree da affidare in concessione	scala 1:200
Tav. n. 8	Tipologie architettoniche dei manufatti	scala 1:100
Tav. n. 9	Schema tipologico dei parcheggi, degli accessi e dei servizi	scala varie

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina gli ambiti demaniali marittimi del Comune di Carloforte, in riferimento al loro utilizzo turistico-ricreativo, così come definito nell'art. 17 e 18 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii..
2. Il presente Regolamento, inoltre, si attua, in relazione agli stessi utilizzi, anche negli ambiti contigui individuati dalle Unità Costiere e più specificatamente nelle Zone così come rappresentate nelle Tavv. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e e 6f – Zonizzazione delle Unità Costiere, anche quando non espressamente comprese negli ambiti territoriali comunali del demanio marittimo.
3. Sono definite Unità Costiere, come rappresentate nella Tav.2, i sistemi territoriali costieri considerati rilevanti in termini di suscettività all'utilizzazione per finalità turistiche ricreativo-balneari del litorale, che rappresentano territori in stretta attinenza con l'utilizzo del demanio marittimo per le medesime finalità.
4. Il Regolamento, infine, disciplina l'accesso alle aree balneari del litorale mediante l'individuazione della viabilità veicolare e pedonale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 23 dell'11 ottobre 1985.

Articolo 4. Attività turistico-ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico-ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
2. Nel Demanio Marittimo del Comune di Carloforte, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione demaniale, così come individuate nel successivo Art. 7, attraverso le seguenti tipologie di concessione: "Concessioni Demaniali Semplici (CDS)", "Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)" e "Concessioni Demaniali Semplici e Multifunzionali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali", come definite all'art. 3 delle Direttive Regionali della D.G.R. n.

- 25/42 del 01 luglio e ss.mm.ii. e così come disciplinato negli articoli successivi relativamente alle diverse zone delle Unità Costiere.
3. Per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative di cui ai commi precedenti, sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Carloforte, sempre all'interno delle aree assentibili a concessione così come individuate nel successivo Art. 7 e compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone delle Unità Costiere di cui al successivo Art. 6, sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:
 - a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
 - b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato (all'interno dei chioschi bar);
 - c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia senza propulsione a motore (jole, pattini, sandolini, pedalò, canoe, tavole a vela, kitesurf, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq e scuola di vela) con il posizionamento di corridoi di lancio ove richiesto dalla normativa vigente;
 - d) servizio di avvistamento e salvamento;
 - e) servizio di infermeria e pronto soccorso;
 - f) servizi igienici;
 - g) servizi destinati alla fruizione con animali domestici;
 4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del successivo Art. 6, sono:
 - a) aree sosta veicolare;
 - b) servizi igienici;
 5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, di cui ai precedenti commi 3 e 4, sono ammessi i seguenti manufatti, assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione" e posizionati stagionalmente come definito al successivo Art. 8:
 - a) chioschi bar, dotati di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
 - b) box spogliatoi;
 - c) box per la guardiania e il deposito attrezzi;
 - d) box infermeria;
 - e) box-servizi igienici;
 - f) passerelle e camminamenti su pedana;
 - g) recinzioni alla romana o con tronchi in legno;

- h) recinzioni con pali e corda;
 - i) sistemi di ombreggio;
 - j) segnaletica e cartellonistica;
 - k) torretta di avvistamento;
 - l) arredi (cestini portarifiuti – panchine – tavoli - rastrelliere);
 - m) piattaforme balneari su pedana lignea;
 - n) corsie e pontili per l'atterraggio e l'ormeggio di natanti;
 - o) gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni di servizio per le attività di diving.
6. In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010, e ss.mm.ii., che riguardano in particolare le "aree scoperte", le "opere e impianti di facile rimozione", le "opere ed impianti di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali".
 7. Per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e nel relativo Allegato contenente le schede tecniche delle strutture e dei manufatti removibili, tipologicamente classificabili esclusivamente come "opere e impianti di facile rimozione", quale parte integrante e sostanziale al Regolamento stesso.
 8. L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico-ricreative all'interno delle aree assentibili a concessione, così come definite nel successivo Art. 7, deve essere coerente con il progetto base di cui alla Tavola 7.
 9. Le attività di noleggio di piccoli natanti da spiaggia di cui al comma 3 lettere c), dovranno essere svolte compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico dei Siti Natura 2000 di cui al SIC ITB040027 "isola di San Pietro" e ZPS ITB043035 "Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta delle Oche - Isola di San Pietro", con il recepimento integrale dei rispettivi Piani di Gestione.

Titolo 2. Disciplina generale delle Unità di spiaggia

Articolo 5. Zonizzazione

1. Il sistema costiero di Carloforte è composto dalle seguenti componenti geo-ambientali, come identificate nelle Tavv. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e e 6f – Zonizzazione delle Unità Costiere:

Z0 - settore marino

Z1a - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri dalla battigia

Z1b - Spiaggia emersa – fascia dei 5 metri dal piede della duna

Z2a – Spiaggia emersa fruibile e programmabile

Z2b - Spiaggia emersa fruibile e non programmabile

Z3 – Settore delle dune primarie e secondarie

Z4 - Zone umide e relative fasce peristagnali e perilagunari

Z5 - Costa rocciosa e mista detritico rocciosa

Z6 - Componente litoranea a connotazione insediativa

2. Oltre alle Zone di cui al comma precedente sono identificati e disciplinati i seguenti ambiti:
 - Settori di foce fluviale e bocche a mare di stagni e corsi d'acqua minori;
 - Aree a pericolosità idraulica e geologica geotecnica (come definite dai piani regionali di settore, PAI e PSFF e dagli strumenti previsti dalle relative norme di attuazione).

Articolo 6. Attività di fruizione balneare

1. In riferimento al differente livello di sensibilità alla fruizione, l'Unità Costiera è suddivisa in Zone, come spazialmente indicate nelle Tavv. 6a, 6b, 6c, 6d, 6e e 6f, per le quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico-ricreativo:

Z0 – Settore marino

Definizione. Settore del mare territoriale esteso oltre la linea di riva.

a) è ammesso:

- la libera balneazione ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio, e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse;
- l'ancoraggio di natanti e imbarcazioni per uso turistico-ricreativo esclusivamente su fondale sabbioso in assenza di Posidonia oltre i 200 metri dalla costa sabbiosa e oltre i 100 metri dalla costa rocciosa e comunque come disciplinato dalle norme vigenti di settore;

- la conservazione integrale e tutela della prateria di Posidonia e la tutela delle biocenosi marine come disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore;
- ai fini dello svolgimento delle attività turistico-ricreative di cui all'art. 4 comma 3 lett. c) e dei servizi di salvamento e soccorso di cui all'art. 4 comma 3 lett. d), il posizionamento di corridoi di lancio, corsie e pontili, come individuati nelle Tavv. 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f, garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo-sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore;
- solo durante la stagione estiva, l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio, corsie, pontili e gavitelli per uso turistico-ricreativo mediante i seguenti sistemi: sulle praterie di *Posidonia oceanica* ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray";
- per i casi di cui al punto precedente, l'utilizzo di catenarie che restano in tensione attraverso un apposito galleggiante sommerso o semisommerso ("jumper").

b) non è ammesso:

- l'utilizzo dei corpi morti per l'ancoraggio sul fondale di gavitelli, di corridoi di lancio, di corsie, pontili e di ormeggi in genere, destinati all'utilizzo turistico-ricreativo, sulla prateria di *Posidonia oceanica* e in una fascia di almeno 10 metri di distanza dal limite superiore della prateria stessa;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano il fondale, nelle installazioni destinate all'utilizzo turistico-ricreativo;
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio, corsie, pontili ed ormeggi in genere, destinati all'uso turistico ricreativo balneare, ancorati al fondo durante la stagione invernale,.

Z1a - Spiaggia emersa - fascia dei 5 metri della battigia.

Definizione. Fascia di 5 metri dalla linea di riva sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, esclusivamente se autorizzata e con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona Z2a e Z5 o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni;

- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti con interventi a basso impatto ambientale e di integrazione paesaggistico-ambientale esclusivamente se le opere esistenti non manifestano interferenze negative sulla dinamica meteo marina e sugli habitat (fenomeni di erosione, perdita di biodiversità, ecc.).

b) non è ammesso:

- lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 3 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere;
- l'asportazione di sedimenti di spiaggia, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di sedimenti e di materiale solido (clasti e bioclasti).
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e di sottoservizi in genere;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora.

Z1b - Spiaggia emersa- fascia dei 5 metri dal piede dunare.

Definizione. Fascia di 5 metri dal piede del settore dunare sulla spiaggia emersa.

a) è ammesso:

- il passaggio pedonale esclusivamente su passerella o pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. f), ovvero in corrispondenze degli eventuali passaggi esplicitamente individuati e segnalati da parte del Comune;
- il posizionamento di segnaletica (escluso le bacheche) di cui all'art. 4 comma 5 lett. j), per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi e in prossimità delle recinzioni di cui al punto successivo dei settori Z2a;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento nella zona Z2a e Z5 o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e a basso impatto ambientale;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica esclusivamente con mezzi manuali.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta, la frequentazione pedonale e la fruizione in genere, ad esclusione dei punti ammessi nei punti precedenti;
- l'esercizio delle attività e dei servizi di cui all'Art. 4 commi 3 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli indicati al punto precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di mezzi a motore in genere;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle mareggiate;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora;
- la messa a dimora di specie aliene e infestanti.

Z2a - Spiaggia emersa fruibile e programmabile

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino a 5 m dal piede del settore dunare, o in alternativa fino alla berma di tempesta, in assenza del corpo dunare retrostante, sia in condizioni di sviluppo potenziale dell'avanduna nell'ambito di retrospiaggia sia in mancanza di tali condizioni.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- le attività turistico-ricreative di cui all'Art. 4 comma 3 lettere a), b), c), d), e) esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f e come elencate al successivo art. 7 comma 1, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore (es. disciplina urbanistica comunale);
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 lettere a), b), c), d), f), h), i), j), k), l) – cestini portarifiuti, sedie e tavoli, esclusivamente all'interno delle aree

previste per l'esercizio delle attività concessorie di cui al punto precedente, la cui disposizione deve essere coerente con il progetto base rappresentato nella Tav. 7 e per le diverse tipologie di concessione demaniale previste (CDS, CDM);

- il transito e la sosta temporanea di veicoli dotati di mezzi di sostentamento in grado di non incidere sulla stabilità e integrità del corpo sabbioso e vegetativo di spiaggia, per cause di servizio e solo se autorizzati, comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore, esclusivamente per le seguenti finalità: 1) per il montaggio e smontaggio dei manufatti turistico-ricreativi, rispettivamente all'inizio della stagione balneare e alla fine della stessa; 2) per l'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi durante la stagione balneare, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino e per la rimozione dei rifiuti entro le 2 ore successive al tramonto;
- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili, poggiate sulla sabbia e posizionabili nella stagione balneare, al fine di facilitare l'accesso pedonale e ai disabili presso le strutture turistico-ricreative;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 19;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona Z1b e delle zone Z3 e Z4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente per la raccolta differenziata;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. f) come orientativamente localizzati nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di *Posidonia* sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali esclusivamente in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione ed in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore, ad esclusione di quelli autorizzati di cui al punto precedente;
- l'esercizio dei servizi di cui all'art. 4 commi 3 e 4, ad esclusione di quelli ammessi al punto precedente;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli ammessi al punto precedente;

- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti interrati;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario clastico e bioclastico;
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate e comunque se diverse da quelle previste all'art. 10;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora al di fuori degli orari previsti alla lettera precedente;
- la messa a dimora di specie aliene e infestanti.

Z2b – Spiaggia emersa fruibile e non programmabile

Definizione. Settore di spiaggia sul quale non possono essere rilasciate concessioni Demaniali Marittime per finalità turistico-ricreative, corrispondenti a spiagge di lunghezza inferiore ai 150 m, ai settori del litorale sabbioso in prossimità delle foce di fiumi o delle bocche di laguna, per estensioni non inferiori ai 20 metri lineari dalle stesse, e alle sponde delle zone umide ricadenti sul litorale sabbioso, coerentemente con quanto definito dall'art. 19 lett. c di cui alla Direttive Regionali della D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e balneare;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona Z1b e delle zone Z3 e Z4;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. l), posizionati stagionalmente ad una distanza reciproca non inferiore ai metri 25 e non superiore ai metri 50 per ciascuna spiaggia;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. f), come orientativamente localizzati nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f, e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 4 comma 3 lett. e) e d) e comma 5 lett. d) e k);
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;

- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali e solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la rimozione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 3 e 4 e relative strutture e manufatti di cui al comma 5 ad esclusione di quelle previste al punto a) precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi in genere;
- l'installazione di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora;
- la messa a dimora di specie aliene e infestanti.

Z3- Settore delle dune primarie e secondarie

Definizione. Settore di retrospiaggia e delle dune primarie e secondarie, comprendente i depositi eolici e gli accumuli sabbiosi di retrospiaggia mobili ovvero semistabilizzati o stabilizzati da vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea.

a) è ammesso:

- il passaggio pedonale di accesso alla spiaggia, da realizzarsi attraverso l'installazione di passerelle di cui all'Art. 4 comma 5 lett. f), posizionati come orientativamente indicato nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f, ovvero in corrispondenza degli accessi a tal fine esplicitamente individuati, come indicato nelle stesse tavole, e comunque in corrispondenza di varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sedimentarie dei corpi sabbiosi e sulla vegetazione presente;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare, in particolare la chiusura di varchi e accessi non regolamentati;

- la messa in opera di recinzioni di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altre componenti ambientali sensibili e/o a fruizione controllata;
- Il transito di veicoli elettrici gommati, esclusivamente attraverso le passerelle collaudate allo scopo, per cause di servizio e solo se autorizzati, ai fini dell'approvvigionamento dei servizi turistico-ricreativi, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 8.00 del mattino e per la rimozione dei rifiuti entro le 2 ore successive al tramonto;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini del loro spostamento in zone idonee o sostituzione con opere e impianti di facile rimozione e privi di fondazioni e comunque a basso impatto ambientale;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b) non è ammesso:

- l'accesso, la sosta, la frequentazione pedonale e veicolare nonché la fruizione in genere al di fuori dei percorsi e delle aree a tal fine individuati, come rappresentato nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f.
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore in genere oltre le aree attualmente designate allo scopo;
- lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 3 e 4, e delle relative strutture e manufatti di cui al comma 5, ad esclusione di quelli previsti alla lettera precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, nonché l'installazione di qualsiasi struttura e manufatto in genere anche se removibile e privo di fondazione;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle mareggiate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di nuove infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere, ad esclusione di quelli previsti al di sotto delle passerelle come descritto all'Art. 11 comma 4 delle presenti norme;

- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora non conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
- la messa a dimora di specie aliene e infestanti.

Z4 - Zone umide e relative fasce peristagnali e perilagunari

Definizione. Bacini idrici permanenti e semipermanenti delle zone umide costiere e relativi settori periferici di relazione idraulica, idrogeologica ed ecologica diretta.

a) è ammesso:

- l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico-ambientale, come previsto e disciplinato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 vigenti;
- il passaggio, nonché la frequentazione e fruizione naturalistico-ambientale, esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree già a tal fine destinati e utilizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali e paesaggistiche e qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. g e h) ai fini della delimitazione delle aree autorizzate, per la delimitazione dei settori dunari, delle zone umide e di altri eventuali componenti ambientali sensibili e a fruizione controllata;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. j), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, divieto e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 al comma 3 lettera f) e comma 4 dello stesso articolo espressamente previste all'interno del PUL come localizzate nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f.
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e di veicoli a motore esclusivamente in corrispondenza dei percorsi e delle aree già a tal fine destinati e utilizzati, qualora non incidenti negativamente sulle componenti ambientali e paesaggistiche e qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e alla mitigazione degli impatti indotti dall'utilizzo della risorsa;
- la riqualificazione delle aree sosta esistenti, secondo le prescrizioni di cui all'art. 7 punti 2 e 4, al fine di garantire i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e conservazione degli habitat e delle specie presenti;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica, esclusivamente con mezzi manuali;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione,

Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b) non è ammesso:

- il libero accesso, la sosta, la frequentazione pedonale e la fruizione in genere oltre i percorsi e le aree a tal fine designate;
- il libero transito e la sosta, anche saltuaria e temporanea, di mezzi meccanici e veicoli a motore oltre i percorsi e le aree a tal fine designate;
- le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, ad esclusione di quelli indicati alla precedente lettera a);
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 comma 5, ad eccezione di quelli ammessi indicati al punto precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione ed aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'allontanamento delle biomasse vegetali e dei residui di Posidonia sedimentata dalle mareggiate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere o alterare la funzionalità permanente od occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali;
- lo sversamento di acque, reflui e prodotti inquinanti;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, elettriche e sottoservizi interrati in genere;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose e di apparecchi di diffusione sonora;
- la messa a dimora di specie aliene e infestanti.

Z5a. – Costa rocciosa e mista detritico rocciosa

Definizione. Settore del margine costiero su substrato roccioso affiorante, soggetto all'azione diretta e indiretta del mare

a) è ammesso:

- la fruizione balneare e il libero passaggio e frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 comma 13 e art. 25 delle NdA del PAI e se non diversamente definito ed indicato anche in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'art. 4 comma 5 lett. g) o h), ai fini della delimitazione di componenti ambientali sensibili;

- il posizionamento di segnaletica di cui all'art. 4 comma 5 lett. j), per indicazione dei livelli di attenzione e divieto, di informazione ambientale e paesaggistica, in corrispondenza degli accessi;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica con mezzi manuali;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti anche ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore al di fuori dei percorsi ed aree al tal fine designate, come localizzati nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f;
- le strutture e i manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli indicati alla lettera precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario.

Z6 - Componenti del litorale a connotazione insediativa

Definizione. Aree urbanizzate ed elementi insediativi presenti lungo il margine litoraneo.

a) è ammesso:

- il libero passaggio e frequentazione pedonale, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 comma 13 e art. 25 delle NdA del PAI e se non diversamente definito ed indicato anche in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e della mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, anche ai fini del loro spostamento in zone a basso impatto ambientale.

Settori di foce fluviale e bocche a mare di stagni e corsi d'acqua minori

Definizione: ambiti interessati dalle dinamiche fluvio-marine di foce di carattere ordinario e straordinario.

a) è ammesso:

- il libero passaggio, la frequentazione pedonale e la fruizione balneare, qualora non diversamente stabilito dal PAI o dallo studio di compatibilità idraulica predisposto dal Comune ai sensi degli art. 8 e art. 24 delle NdA del PAI;
- la messa a dimora di recinzioni con pali e corda di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione della zona Z1b e delle zone Z3 e Z4;
- la messa a dimora di passerelle e camminamenti su pedana di cui all'Art. 4 comma 5 lett. f), completamente removibili e posizionate esclusivamente durante la stagione balneare, localizzati come orientativamente indicato nella Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f e comunque in corrispondenza di accessi esistenti;
- il servizio stagionale di salvamento e pubblico soccorso e relativi manufatti di cui all'art. 4 comma 3 lett. d) ed e) e comma 5 lett. d9 e k), solo se non diversamente localizzabili;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente con mezzi manuali solo in condizioni di scarsa idoneità alla balneazione;
- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare;
- la riqualificazione di opere e impianti di difficile rimozione esistenti, ai fini della loro rimozione.

b) non è ammesso:

- il transito e la sosta anche saltuaria e temporanea di mezzi meccanici e veicoli a motore;
- le attività turistico-ricreative ed i servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 3 e 4 e relative strutture e manufatti di cui al comma 5, ad eccezione di quelli ammessi ed indicati al punto precedente;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate;
- l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario, in particolare che possano occludere la funzionalità permanente ed occasionale delle bocche a mare delle zone umide e delle foci fluviali.

Aree a pericolosità idraulica e geologica-geotecnica (PAI e PSFF)

Definizione: aree a pericolosità individuate nella pianificazione di settore regionale (P.A.I. e P.S.F.F.).

- Per tali aree si applicano le medesime discipline delle zone ad esse sovrapposte, come precedentemente definite, solo ed esclusivamente se compatibili con le Norme di Attuazione del PAI.
- Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/17 del 22.5.2012 l'utilizzo di tali aree per finalità turistico-ricreative può formare oggetto di pianificazione all'interno del PUL, nel rispetto delle prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI stesso.
- Laddove nelle aree di pericolosità idraulica molto elevata è previsto il rilascio di concessioni demaniali, ai sensi dell'art. 27 comma 3) lettera l) delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI è consentito esclusivamente il posizionamento di "nuove infrastrutture, strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature per il tempo libero, la fruizione occasionale dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto". Per l'installazione di tali interventi e all'atto della richiesta della Concessione Demaniale per finalità turistico-ricreative sarà necessaria da parte del richiedente, ai sensi dell'art. 27 comma 6) lettera c), la redazione dello Studio di Compatibilità Idraulica di cui all'art. 24 delle stesse Norme.
- Le concessioni demaniali rilasciate in aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata dovranno rimanere in esercizio esclusivamente per il periodo stagionale definito dallo Studio di Compatibilità Idraulica e comunque non oltre il periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre di ogni anno.
- Sono interdette all'accesso e alla balneazione, per l'elevato pericolo di instabilità delle scarpate, le aree a pericolosità da frana molto elevata, così come delimitate dal PAI e dallo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica predisposto dal Comune ai sensi dell'art. 8 comma 2.
- L'installazione di opere temporanee e di facile rimozione nelle aree a pericolosità da frana Hg2, Hg3 e Hg4 è subordinata alle conclusioni positive di uno Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica predisposto ai sensi dell'articolo 25 delle NdA del PAI.

Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 7. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione consentiti

1. La tabella seguente elenca le concessioni demaniali marittime consentite, come localizzate nelle Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f:

Sistema costiero	ID_Cat	Scopo	S. tot (m ²)	S. cop. (m ²)	S. scop. (m ²)	Fronte mare (m)
La Caletta	AI_CDS_04	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	150	51	99	10
La Caletta	AI_CDM_05	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato; c) noleggio di piccoli natanti da spiaggia*; a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio	250	26	224	17
Lucaise-Geniò-Punta Grossa-Canale Buselli	AI_CDS_06*	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	100	21	79	10
Guidi	AI_CDS_02	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	25	10	15	4
Punta Nera	AI_CDS_01	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	70	11	59	7
Giunco	AI_CDS_09*	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	100	21	79	10
La Punta	AI_CDS_07*	b) vendita di alimenti e bevande preconfezionati, sigillati e con marchio depositato	100	31	69	10
* la concessione è localizzata sulla costa rocciosa pertanto la superficie ed il fronte mare da essa occupati non rientrano nel computo della superficie e del fronte mare totale programmati						

2. Aree di sosta veicolare, accessi e servizi igienici:

- a) le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nella Tavole 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f; i nuovi parcheggi devono essere localizzati comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati a distanza non inferiore a 150 metri dalla linea di riva, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- b) le aree sosta esistenti localizzate in ambiti sensibili dovranno essere sottoposte ad interventi di riqualificazione, al fine di garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti;
- c) le aree di sosta veicolare devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali di riferimento di cui alla Tav. 9 *Schema tipologico dei parcheggi, degli accessi e dei servizi*;
- d) le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito; le specie per l'impianto a verde devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone;
- e) le aree sosta di nuova realizzazione dovranno essere connotate in stretto riferimento alle caratteristiche del sistema ambientale in cui si localizzano, dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti, dovranno essere progettate preferenzialmente come aree polifunzionali attrezzate in cui potranno essere localizzati alcuni servizi a supporto dell'attività balneare, dovranno sempre essere supportate da una funzionale viabilità veicolare e pedonale di accesso agli ambiti di interesse e dovranno essere dimensionate in funzione di un'attenta valutazione dell'effettivo fabbisogno di posti auto delle unità marino-costiere nelle quali si localizzano; in particolare, per ciascuna area sosta di nuova realizzazione:
 - il dimensionamento dovrà essere determinato tenendo in considerazione le valutazioni di cui alle Schede progettuali di ciascun sistema costiero oggetto di pianificazione relativa alla organizzazione dei servizi di supporto alla balneazione presenti nello Stato di Progetto della Relazione tecnico illustrativa;
 - si potrà prevedere la localizzazione di attività e servizi turistico-ricreativi e delle relative strutture e manufatti, di cui all'art. 4 comma 4 lettera b) con l'installazione dei manufatti di cui al comma 5 lettere e), g), i), j), l) – cestini portarifiuti, in coerenza con le prescrizioni di cui all'articolo 6;

- si dovranno prevedere appositi percorsi pedonali eventualmente attrezzati con pedane in legno che agevolino il passaggio tra i veicoli in sosta anche alle persone con problemi di mobilità e contribuiscano a preservare i sistemi naturali interessati;
- f) si dovranno utilizzare idonei trattamenti di stabilizzazione del fondo stradale che garantiscano le funzionalità essenziali di permeabilità e drenaggio degli afflussi meteorici, ed assicurare l'abbattimento delle polveri attraverso l'utilizzo di tecniche e materiali compatibili; gli accessi alla spiaggia così come alle singole concessioni devono essere localizzati preferibilmente come indicato nelle Tavv. 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f e comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di impatti negativi sulle componenti ambientali e paesaggistiche; l'accesso alla spiaggia dagli accessi non regolamentati dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc. di cui all'art. 4 comma 5 lett.g), h) e j);
- g) nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- h) le nuove aree sosta previste, l'ampliamento di quelle esistenti e la realizzazione di qualunque intervento che comporti l'alterazione del suolo o della vegetazione naturale, dovrà essere assoggettato a specifica procedura di incidenza ambientale;
- i) Per l'utilizzo e gli interventi relativi alle aree sosta di Bobba, Caletta, Punta Nera e Giunco dovrà essere richiesto il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale poichè interessano potenzialmente zone in cui viene indicata la presenza di habitat di interesse comunitario anche prioritario;
- j) i percorsi pedonali di accesso alla spiaggia dovranno essere realizzati su passerella in legno certificato, posizionate in modo tale da non costituire un ostacolo al trasporto eolico delle sabbie, allo sviluppo della vegetazione e allo scorrimento delle acque superficiali e sotterranee;
- k) Le strutture e i percorsi di accesso alla spiaggia e alle concessioni dovranno essere progettate coerentemente con i caratteri paesaggistici del contesto e nel rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche per la libera fruizione da parte delle persone disabili;
- l) il transito saltuario e la sosta temporanea, dei veicoli a motore e di mezzi meccanici in spiaggia quali i generatori di corrente, dove previsto ai sensi del precedente art. 6, è prevista esclusivamente per cause di servizio, come le operazioni di carico e scarico dei materiali per il montaggio delle strutture o per l'approvvigionamento necessario allo svolgimento delle attività e dei servizi alla balneazione, e solo se autorizzata dal Comune e dagli Enti

Competenti a conclusione di un esito positivo di uno Studio di Compatibilità Ambientale dettagliato che illustri almeno le motivazioni che giustificano l'azione, le modalità e le lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'azione, l'incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni e interventi di mitigazione previsti per ridurre l'impatto;

- m) l'utilizzo e gli interventi relativi agli accessi e alle aree sosta che interessano le aree degradate del Giunco, la Punta, Punta Nera e la Caletta dovranno essere subordinati alla predisposizione di un progetto o piano di recupero complessivo dell'area;
 - n) i servizi igienici sono localizzati come indicato nelle Tavv. 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f. I servizi igienici di nuova localizzazione sono ubicati in ambiti esterni alla spiaggia e di pertinenza propria dei sistemi dunari e delle zone umide. I nuovi servizi igienici:
 - a. devono essere realizzati secondo la tipologia propria delle "opere e impianti di facile rimozione";
 - b. devono essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza per la raccolta e smaltimento dei reflui;
 - c. devono prevedere l'installazione di adeguati sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso;
 - o) non sono ammessi servizi igienici di tipo "chimico" in ambito di spiaggia.
3. Manutenzione ordinaria e monitoraggio della spiaggia, gestione delle concessioni demaniali:
- a) La pulizia della spiaggia verrà effettuata attraverso la raccolta dei rifiuti di origine antropica in tutto l'ambito di spiaggia, retrospiaggia e zone limitrofe, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.
 - b) Non è consentito, in generale, l'allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata in relazione alla sensibilità ambientale del sistema di spiaggia in riferimento allo svolgimento di tale pratica. La rimozione può essere prevista solo in condizioni documentate di scarsa idoneità alla balneazione; in questa circostanza la rimozione della Posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa di settore vigente e preferibilmente con mezzi manuali, solo se autorizzata da parte del Comune e dagli Enti competenti. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di un progetto di intervento con allegato lo Studio di Compatibilità Ambientale firmato da un tecnico abilitato contenente almeno: motivazioni che giustificano l'intervento, natura delle attività, modalità e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni di mitigazione previste per ridurre l'impatto, comprese le azioni di monitoraggio ambientale durante e dopo l'intervento. Sono in ogni caso da perseguire soluzioni che non comportino l'allontanamento della Posidonia dal sistema di spiaggia in cui si è depositata e il suo trasporto in discariche autorizzate. All'ottenimento dell'autorizzazione, valida fino alla durata della concessione

stessa, il concessionario dovrà presentare annualmente al Comune e agli Enti competenti, prima dell'inizio della stagione balneare, una Relazione di Monitoraggio che illustri in modo dettagliato gli effetti dell'intervento e le azioni correttive necessarie per ridurre gli eventuali impatti rilevati.

- c) Il posizionamento stagionale dei manufatti turistico-ricreativi nell'ambito della spiaggia fruibile e programmabile (Z2a) deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi di installazione delle concessione, atta a verificare le condizioni ambientali, morfologiche e spaziali idonee alla posizionamento dei manufatti previsti dal presente Piano, in particolare: la profondità della spiaggia fruibile e programmabile, la posizione e lo stato dell'avanduna e del piede della duna, la posizione e lo stato di eventuali zone umide, settori peristagnali, di foce fluviale o di bocche a mare degli stagni.
- d) Qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto di spiaggia non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle attività turistico-ricreative come previsto dai presenti dispositivi di Piano e/o dall'atto concessorio, è fatto obbligo per il concessionario limitare la localizzazione dei manufatti al nuovo assetto morfologico e areale della spiaggia fruibile e programmabile, nel rispetto dei parametri dimensionali massimi della concessione (superficie e fronte mare della concessione di cui all'Art. 7 comma 1) e nel rispetto delle nuove percentuali massime per il litorale ai sensi dell'Art. 23 di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii.
- e) È fatto obbligo per i concessionari esporre all'esterno delle struttura e in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio e, per le concessioni ad uso esclusivo, il riferimento alla struttura ricettiva alberghiera o sanitaria asservita.
- f) Per le concessioni ad uso esclusivo delle strutture ricettive è fatto esplicito divieto di erogazione di servizi e noleggio attrezzature ad utenti esterni alla struttura stessa.

4. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale

- a) L'importanza ambientale del sistema di spiaggia, in relazione all'elevato grado di sensibilità delle componenti morfologiche e vegetazionali, indica l'esigenza di adottare apposite misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di posidonia, nonché tramite azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.
- b) Sono da promuovere gli interventi di recupero ambientale a rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione balneare e da processi di erosione, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat naturali.

- c) Sono da promuovere gli interventi di riqualificazione delle opere e degli impianti di difficile rimozione o di facile rimozione esistenti localizzati in ambiti sensibili dal punto di vista ambientale, privilegiando la sostituzione delle strutture con manufatti removibili e comunque favorendo la mitigazione delle interferenze negative con il sistema naturalistico-ambientale anche attraverso lo loro delocalizzazione.
 - d) Le strutture e i manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione devono essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica (FSC o simili), e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al successivo Titolo 4 e schede allegate;
 - e) È incentivata la sostenibilità energetica delle strutture e dei manufatti per lo svolgimento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, dimensionati e installati secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1, e devono essere adottate soluzioni tecniche per assicurare il risparmio idrico ed energetico, favorendo anche la gestione delle attività in qualità ambientale (es. ECOLABEL).
 - f) Gli interventi di riqualificazione delle aree sosta esistenti, soggette a concessione demaniale di competenza regionale e localizzate in ambiti sensibili, dovranno garantire i processi di funzionamento ed evoluzione spontanea del sistema marino-costiero, i naturali equilibri idraulici ed ecologici delle zone umide e la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie presenti.
5. Aree destinate alla fruizione con animali domestici:
- a) nella spiaggia del Giunco-Bubbò è consentito l'accesso agli animali domestici, nei primi 100 metri di litorale immediatamente a sud della foce del Canale dei Muggini;
 - b) la superficie fruibile e programmabile dovrà essere adeguatamente delimitate e attrezzate dal concessionario gestore, al fine di garantire modalità di gestione eco-compatibili e il benessere degli animali;
 - c) potranno essere installate strutture per l'ombreggio di superficie non superiore a 50 m²;
 - d) in tali aree il concessionario e i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;

- e) i proprietari/conduuttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
- f) qualora le aree di fruizione, non fossero dotate di ombreggi e di acqua corrente, dovrà essere cura del gestore creare zone d'ombra, provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e dotarsi delle attrezzature necessarie per il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali;
- g) l'accesso alla spiaggia è consentito ad un numero massimo di due animali per persona;
- h) potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero;
- i) i proprietari/conduuttori devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera e dovranno, in particolare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci dei propri cani, che non dovranno arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; in caso contrario saranno tenuti ad allontanarsi dalla spiaggia;
- j) i cani potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato;
- k) i proprietari/conduuttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- l) le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduuttore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccoglitore, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduuttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.

Articolo 8. Periodo di esercizio delle attività

1. Le concessioni per attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 7 comma 1 sono di carattere stagionale.
2. Sono stagionali le attività turistico-ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile programmabile, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal

1° aprile fino al 31 ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro il 15 novembre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.

3. Eventuali periodi di esercizio più limitati potranno essere previsti per le strutture e i manufatti delle concessioni in aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata a seguito dell'esito dello studio di compatibilità idraulica redatto ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI, come disposto dall'Art. 6 - Aree a pericolosità idraulica e geologica-geotecnica (PAI e PSFF) del presente regolamento.

Articolo 9. Emissioni sonore

È fatto obbligo per i concessionari di rispettare i valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti per la classe I di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Tale norma decade con l'approvazione del Piano di classificazione acustica comunale e sostituita con quanto previsto nello strumento approvato.

Articolo 10. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia

E' fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico" (ART. 19 Comma 1. L.R. 29 maggio 2007, N. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b).

Articolo 11. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni demaniali marittime e dei servizi di supporto alla balneazione

1. All'interno delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 comma 3) potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si dovrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar e nei box a servizio degli stabilimenti balneari, da realizzarsi secondo le indicazioni di cui all'Allegato 1. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.
2. È vietato l'utilizzo dei generatori elettrici per l'esercizio delle attività turistico-ricreative.

3. Nelle aree del demanio marittimo sono vietati la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche e fognarie e reti tecnologiche interrato.
4. L'approvvigionamento idrico ed energetico delle attività turistico-ricreative e dei servizi di cui all'art. 4 comma 3) deve essere previsto attraverso l'allaccio alle reti pubbliche, da effettuarsi a cura del concessionario, esclusivamente attraverso le passerelle di accesso. In questi termini le passerelle devono essere attrezzate con sottoservizi collegati agli impianti tecnologici di rete idrica ed elettrica pubblica, mediante apposite canalette integrate all'orditura e posizionate sotto il piano di calpestio delle passerelle stesse. L'allaccio deve essere autorizzato dal Comune e dai gestori delle reti, ed è permesso per le attività turistico-ricreative poste a distanze non superiori a m 50 dalla passerella attrezzata. L'allaccio deve avvenire a servizio di un'unica concessione, a garanzia della condizioni di sicurezza, attraverso impianti a norma, non interrati e distesi per lunghezze non superiori a 50 m sotto le passerelle lignee di collegamento alle concessioni e poggiate al suolo.
5. Per i punti di ristoro, come previsti dalla Art. 7 comma 1 e nelle Tavv. 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e e 5.f, è possibile il collegamento alla rete per lo smaltimento dei reflui con le medesime modalità previste al precedente comma 4).

Articolo 12. Raccolta dei rifiuti

E' fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.

E severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere.

Articolo 13. Richiesta di Autorizzazione

1. Il Piano di Utilizzazione dei Litorali costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni in contrasto con il Piano e che non si adeguano alle prescrizioni dello stesso.
2. Le concessioni conformi alle prescrizioni del Piano cessano alla scadenza ordinaria indicata nel titolo concessorio. Il concessionario che non richieda il rinnovo della concessione entro i novanta giorni precedenti la scadenza del titolo, decade da ogni diritto.
3. Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.

4. Non potranno essere rilasciate nuove concessioni, anche se previste dal PUL, laddove permangano le concessioni in essere o che le stesse non siano state adeguate secondo quanto previsto dal PUL.
5. Le aree individuate dal Piano devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze e stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione comunale, riferita al sovracanone comunale, per il quale dovrà essere espresso un importo in percentuale, fino ad una maggiorazione del 50%.
6. Gli interventi mediante manufatti amovibili saranno soggetti al regime autorizzativo (ex art.36 del Codice della Navigazione). Le Autorizzazioni da parte degli Enti competenti sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati e avranno durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.
7. Non sono autorizzate istanze di subingresso per l'intera durata della concessione.
8. I proponenti dei progetti relativi alle concessioni dovranno richiedere al servizio SVA (ex SAVI) il parere di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.
9. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 4 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a) Titolo concessorio per le aree demaniali per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa;
 - b) Relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture di supporto alla balneazione devono tenere conto della morfologia degli arenili, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia programmata nella spiaggia programmabile, al fine di minimizzare l'impatto sotto il profilo della salvaguardia e tutela delle componenti costitutive del compendio sabbioso, come le dune e le aree peristagnali. Particolare attenzione deve essere riservata a tutti quegli elementi che possano alterare la vegetazione delle dune e delle zone umide;
 - c) Studio di Incidenza Ambientale ai sensi del DPR 120/2003 per gli interventi ricadenti nell'ambito delle SIC e ZPS qualora richiesto dal Servizio Valutazioni Ambientali (ex SAVI) a seguito della richiesta del parere di assoggettabilità alla procedura di VINCA;

- d) Studio di Compatibilità Idraulica ai sensi dell'Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm.ii.) per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché per l'installazione di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 localizzate nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata del PAI, del PSFF e dello Studio Comunale realizzato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle NdA del PAI;
- e) Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PAI per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché l'installazione di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 localizzate in aree di significativa pericolosità geomorfologica, delimitate dal PAI o dal Comune di Villasimius ai sensi dell'art. 8 comma 2 e ai sensi dell'art. 8 comma 13 delle NTA del PAI;
- f) Eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (*es. ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti*);
- g) Elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 art. 164 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
 - h) stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
 - i) stralcio planimetria catastale;
 - j) planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 m. circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;
 - k) planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
 - l) piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
 - m) relazione geologica, con l'analisi in particolare dell'assetto geomorfologico della spiaggia e delle dune in relazione al sito di ubicazione della concessione al momento della richiesta;
 - n) documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
 - o) copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico (file "dwg" o "dxf"/doc);
- a) simulazione fotografica dell'inserimento delle strutture e dei manufatti nel contesto paesaggistico-ambientale.

Articolo 14. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii..

Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 16. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le tecniche esecutive delle opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 17. Obiettivi e contenuti

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle "opere e impianti di facile rimozione" di cui all'art. 4 comma 5 del presente regolamento, nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 1, 3 e 4 del presente regolamento.

Tali norme sono state concepite sia per adeguare le concessioni demaniali esistenti alle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 del 01 luglio 2010, e ss.mm.ii., sia per promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione nel territorio del Comune di Carloforte.

Articolo 18. Tipologie costruttive

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione localizzati sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e nel rispetto degli schemi tipologici di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Le strutture e i manufatti devono essere costituiti da elementi modulari in legno sollevati dal suolo e assemblati con giunzioni a secco. Tutte le aree in concessione dovranno essere pianificate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e visitabili anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti previsti all'interno delle concessioni demaniali marittime deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, di forma planimetrica quadrata o rettangolare e copertura piana.

E' consentita esclusivamente la realizzazione di strutture di facile rimozione aventi altezza non superiore ai 3 metri. Sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico.

Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane (poggiate o sopraelevate su pali) previste come elementi di collegamento tra le diverse strutture di servizio presenti all'interno della concessione.

Le strutture previste per la vendita di cibi e bevande preconfezionate le cui aree da rilasciare in concessione presentano superfici variabili come indicato nella Tavola 7 dello stato di progetto non avranno una altezza superiore a 3 metri. Tali concessioni saranno costituite da una superficie coperta di dimensioni ridotte rispetto alla superficie complessiva in modo da garantire uno spazio superiore da destinare al posizionamento di sedie e tavoli sulla pedana piana ombreggiata rialzata rispetto all'arenile. Il sistema di ombreggio dello spazio esterno dovrà essere realizzato mediante pergolato dato da pilastri e travi in legno e copertura con tavolato o cannicciato. La copertura del chiosco deve essere realizzata piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere in visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta. Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi deve essere in legno naturale certificato, di colore chiaro (abete, faggio, larice, castagno), e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

I percorsi pedonali di accesso alle concessioni demaniali marittime, il cui utilizzo è consentito a tutti i fruitori della spiaggia, devono essere realizzati mediante passerelle appoggiate sulla superficie del suolo o sopraelevate mediante palificata, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco, come meglio precisato nella relativa scheda in allegato, in modo da garantire l'accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie e assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili della spiaggia.

I box di servizio (box guardiania/infermeria) e gli spogliatoi presenti all'interno della concessione devono essere collegati mediante pedane orizzontali di altezza non superiore ai 15 cm poggianti direttamente sul suolo, che dovranno essere realizzate mediante elementi modulari in legno assemblati in loco, come previsto nella relativa scheda in allegato.

In corrispondenza dei box di servizio e degli spogliatoi è possibile prevedere, ai fini di creare zone ombreggiate, la presenza di pergolati, posizionati sopra le pedane, di altezza massima pari a 3 metri e realizzati mediante struttura portante in legno. L'ombreggiatura potrà essere realizzata in due modi:

- inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate;
- copertura in cannucciato;

I servizi igienici dovranno essere realizzati come quanto previsto dal progetto esecutivo di infrastrutturazione e organizzazione del sistema di accessibilità e fruizione di Cala Spalmatore – La Caletta (P.O. FESR 2007-2013).

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture e per l'adeguamento di quelle esistenti alle Direttive Regionali di cui alla DGR n. 25/42 dello 01 luglio 2010, e ss.mm.ii., devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima (lato fronte mare) dei manufatti.

Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, unicamente materiali di tipo naturale, privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione. È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. È vietato inoltre l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate. Dovranno avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

I tratti di spiaggia dati in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda e devono garantire il libero transito nella fascia dei 5 metri dalla battigia, e in una fascia di 3 metri dal piede della duna o da recinzioni e dissuasori per la delimitazione delle zone Z4, Z5 e Z8 dove presenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 5 ottobre 1993, n. 400.

Per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie delle strutture e dei manufatti si rimanda alle relative schede tecniche allegate, quali parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 19. Tolleranze

Le dimensioni delle tipologie sono da intendersi come valori massimi.

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa con motivazioni tecniche, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie massima assentita a concessione.

I box servizio potranno raggiungere una lunghezza e larghezza di max 3 metri. Gli spogliatoi, qualora fosse ritenuto opportuno, potranno raggiungere i 2 metri di lunghezza.

Sono inoltre ammesse modifiche nella disposizione e dimensione delle aperture previste per i prospetti dei box di servizio e del chiosco; per quest'ultimo potranno esser apportate variazioni anche nelle partizioni interne.

Nel caso in cui le concessioni esistenti siano dotate di manufatti coerenti, nei materiali e negli aspetti compositivi, con le disposizioni del presente regolamento è loro facoltà mantenerne l'uso senza portare variazioni dimensionali.

La disposizione dell'area attrezzata per i servizi di spiaggia rappresentata nella Tavola 7 (ombrelloni, torretta salvataggio, sosta natanti, posizionamento pedane, ombrelloni per disabili, box, ecc), è indicativa (nell'ordine di circa 1 metro di tolleranza); è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni previste, come disciplinato dall'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

ALLEGATO 1

Schemi delle tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture

Scheda a: Chioschi

Aspetti tecnici

I chioschi per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate, aventi altezza interna non superiore a 2.8metri, potranno essere realizzati in due modalità costruttive:

1. struttura portante di tipo intelaiato data da pilastri lamellari di pianta quadrata disposti agli angoli e nella parte centrale, fissati alla base per mezzo di staffe in ferro zincate. Le pareti perimetrali, che andranno a occupare lo spazio tra i pilastri, dovranno essere realizzate mediante pannelli pre-assemblati costituiti da telaio e specchietti con perline. La copertura del chiosco deve essere realizzata in compensato ad incollaggio marino e rivestimento in guaina ardesiata.

2. struttura portante costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio, laminati a caldo. Le pareti perimetrali sono realizzate con un sistema di doppia parete separate mediante un'intercapedine d'aria di circa 4cm. Il rivestimento esterno è costituito da listelli in legno mentre le pareti interne sono composte da un pannello in MDF (2cm) e un pannello di finitura lavabile in Forex (1cm). Il pavimento e il soffitto interno saranno in tavolato di legno dello spessore di 4cm rivestito con uno strato omogeneo in Forex fissato con idoneo sistema di viti ai travetti di sostegno. La copertura sarà adeguatamente isolata ed impermeabilizzata attraverso la posa di pannelli in schiuma rigida di Polistirene espanso e manto impermeabile.

Per tutte le aperture, aventi dimensioni variabili, viene previsto l'uso di pannelli in legno di tipo basculante come sistema di chiusura.

L'interno del chiosco dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.

L'intera struttura deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato sull'arenile o rialzato su pali, ombreggiato mediante l'inserimento di una tettoia in legno sorretta da pilastri di forma quadrata (20x20cm) e dalla struttura stessa del chiosco.

L'accesso dovrà essere garantito da rampe di pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap disposte nei prospetti laterali della struttura.

La copertura del chiosco deve essere realizzata piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere in visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Moduli a pianta rettangolare.
Dimensioni massime	Modulo base: variabile Altezza esterna: 3m Altezza interna: 2.8m Porte: larghezza: 1.2m; altezza: 2.3m Finestre: larghezza: variabile; altezza: variabile; montanti: 5cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco o con struttura portante in acciaio, pareti perimetrali in pannelli prefabbricati e rivestimento esterno realizzato con listelli in legno.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.

Scheda b : Box

Aspetti tecnici

L'intervento consiste nella realizzazione di box-servizio destinati alle diverse attività di gestione dello stabilimento balneare, quali il servizio di guardiania e di infermeria.


Il modulo ipotizzato, di dimensioni standard (modulo 2x2m) con altezza massima di 2.8m, sarà costituito da una struttura portante costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio, laminati a caldo. Le pareti perimetrali sono realizzate con un sistema di doppia parete separate mediante un'intercapedine d'aria di circa 4cm. Il rivestimento esterno è costituito da listelli in legno mentre le pareti interne sono composte da un pannello in MDF (2cm) e un pannello di finitura lavabile in Forex (1cm). Il pavimento e il soffitto interno saranno in tavolato di legno dello spessore di 4cm rivestito con uno strato omogeneo in Forex fissato con idoneo sistema di viti ai travetti di sostegno. La copertura sarà adeguatamente isolata ed impermeabilizzata attraverso la posa di pannelli in schiuma rigida di Polistirene espanso e manto impermeabile.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione dei manufatti mediante l'uso di materiali lignei di colore chiaro (castagno o abete).


Le porte d'ingresso sono composte da contro telaio e anta devono essere realizzati con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina ad effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina.

Caratteristiche tecniche


Componenti	Moduli a pianta quadrata.
Dimensioni massime	Modulo base: 2 x 2 m Altezza esterna: 2.8m Porte: larghezza: 1m; altezza: 2m Finestre: larghezza: 1/1.2/1.4m; altezza: 1 m; montanti: 5cm Listelli in legno: 6cm x 6cm x 2m
Struttura	Realizzazione con struttura portante in acciaio, pareti perimetrali in pannelli prefabbricati e rivestimento esterno realizzato con listelli in legno.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.




Pianta




Prospetto A



Prospetto B



Prospetto C



Prospetto D

Scheda c : Servizi Igienici

Aspetti tecnici


I servizi igienici, aventi una superficie di 14mq e una altezza interna di 2.4m, saranno composti da tre bagni di cui uno per portatori di handicap, e un vano tecnico. Il modulo sarà costituito da una struttura in acciaio, da una pannellatura delle pareti esterne in listelli di legno e da pavimento e copertura in tavolato in legno.

La cabina ospitante i servizi igienici, di pianta rettangolare avrà le pareti perimetrali costituite da un'intelaiatura, imbullonata alla base e alla copertura, formata da scatolari e profili ad L e a U saldati fra loro. Le pareti perimetrali, al fine di garantire una buona aerazione dei locali interni, sono realizzate con un sistema di doppia parete separate mediante un'intercapedine d'aria di circa 4cm. Il rivestimento esterno è costituito da listelli in legno mentre le pareti interne sono composte da un pannello in MDF (2cm) e un pannello di finitura lavabile in Forex (1cm). Il pavimento e il soffitto interno saranno in tavolato di legno dello spessore di 4cm rivestito con uno strato omogeneo in Forex fissato con idoneo sistema di viti ai travetti di sostegno. La copertura sarà adeguatamente isolata ed impermeabilizzata attraverso la posa di pannelli in schiuma rigida di Polistirene espanso e manto impermeabile.


Le pareti divisorie e le porte interne sono realizzate con pannelli sandwich autoportanti di spessore 36mm.

L'accesso ai servizi igienici sarà consentito da una pedana in legno di pendenza non superiore all' 8% che conduce alla porta d'ingresso data da un'anta scorrevole con sede di scorrimento esterna e meccanismo a ruote sia superiormente che inferiormente.

L'alimentazione dei trituratori e dell'illuminazione interna con LED è garantita da adeguato impianto ad energia fotovoltaica (7moduli da 250W ad alta efficienza) disposto sulla copertura senza inclinazione.




Pianta



Prospetto A



Prospetto B



Prospetto C



Prospetto D

Caratteristiche tecniche

Componenti	Moduli a pianta rettangolare
Dimensioni massime	Superficie: 14mq Altezza interna: 2.4m Porta scorrevole di ingresso: 1.41 x 2.3 metri Listelli in legno rivestimento esterno pareti: 6cm x 6cm x 2m Intercapedine d'aria: 4.5cm Rivestimento interno pareti: 3cm
Struttura	Realizzazione con struttura portante in acciaio, pareti perimetrali in pannelli prefabbricati e rivestimento esterno realizzato con listelli in legno.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.

Scheda d : Spogliatoi

Aspetti tecnici


La tipologia ipotizzata per gli spogliatoi presenta delle dimensioni modulari utilizzabili singolarmente o in batteria aventi una struttura prefabbricata (moduli base: 1.5x1.5.m) con altezza massima di 2.80 m.

La struttura portante sarà costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio, laminati a caldo. Le pareti perimetrali sono realizzate con un sistema di doppia parete separate mediante un'intercapedine d'aria di circa 4cm. Il rivestimento esterno è costituito da listelli in legno mentre le pareti interne sono composte da un pannello in MDF (2cm) e un pannello di finitura lavabile in Forex (1cm). Il pavimento e il soffitto interno saranno in tavolato di legno dello spessore di 4cm rivestito con uno strato omogeneo in Forex fissato con idoneo sistema di viti ai travetti di sostegno. La copertura sarà adeguatamente isolata ed impermeabilizzata attraverso la posa di pannelli in schiuma rigida di Polistirene espanso e manto impermeabile.


Le porte composte da contro telaio e anta devono essere realizzati con profili legno lamellare. Il tamponamento della metà superiore dell'anta viene effettuato con l'ovalina ad effetto persiana mentre la metà inferiore con pannello pieno. Viene preferita l'apertura rivolta verso l'esterno in modo da garantire lo sfruttamento completo dello spazio all'interno della cabina e per facilitare l'accesso ai portatori di handicap.

Per garantire una miglior flessibilità degli spazi e libertà nella disposizione degli spogliatoi questi moduli possono essere realizzati invertendo l'apertura delle porte.


Lo spogliatoio potrà esser realizzato anche con modulo rettangolare di dimensioni 1.5x2m.




Pianta




Prospetto A



Prospetto B



Prospetto C



Prospetto D

Caratteristiche tecniche

Componenti	Spogliatoi: moduli pianta quadrata
Dimensioni massime	Modulo base: 1.5x1.5 m Altezza: 2.80m Spessore pannelli perimetrali: 3cm Porte: larghezza 1m; altezza 2.3m Listelli in legno rivestimento esterno: 6cm x 6cm x 2m
Struttura	Realizzazione con struttura portante in acciaio, pareti perimetrali in pannelli prefabbricati e rivestimento esterno realizzato con listelli in legno.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.

Scheda e : Torretta

Aspetti tecnici

La torretta d'avvistamento e salvamento ipotizzata presenta un impianto rettangolare di dimensioni massime di 1,6X2 m. e un'altezza massima di 3,80 m.

La struttura prefabbricata risulta realizzata con pali e tavole in legno certificato del tipo compensato marino, posizionate e fissate a terra.



Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno.

L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria.


La copertura a falda unica sarà realizzata in compensato ad incollaggio marino ed il rivestimento sarà in guaina ardesiata.

Caratteristiche tecniche


Componenti	Modulo a pianta rettangolare.
Dimensioni massime	Modulo base: 1.6 x 2 m Altezza: 3.8m Copertura: 1.2x1.3m Pali struttura: 7x7cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.




Pianta




Prospecto A



Prospecto B



Prospecto C



Prospecto D

Scheda f : Passerelle poggiate

Aspetti tecnici

I percorsi sull'arenile o di accesso alla spiaggia devono essere costituiti da elementi modulari di legno naturale. I moduli delle pedane devono avere una larghezza pari a 1,50m.

L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell'arenile.

Il sistema strutturale è composto da una orditura (longheroni e traversi) in legno e tavolato rigato carrabile in legno, poggianti direttamente sul terreno come quanto previsto dalle direttive vigenti.


La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo.

Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie. Pertanto le passerelle per la discesa a mare avranno una pendenza inferiore all'8%.

Gli stessi moduli verranno utilizzati e opportunamente assemblati per la costruzione dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutti i camminamenti dell'area in concessione.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Listelli in legno di forma rettangolare.
Dimensioni massime	Tavolato: spessore finito 4cm, larghezza 29cm, lunghezza 150 cm, pezzo unico trasversale, disposte con fuga tra gli elementi di mm. 1. Orditura principale: traversi cm 8x12x150 con interasse di 2metri Orditura secondaria: longheroni cm 8x10x200
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Scheda g : Passerelle su pali

Aspetti tecnici

I percorsi sull'arenile o di accesso alla spiaggia devono essere costituiti da elementi modulari di legno naturale. I moduli delle pedane devono avere una larghezza pari a 1,50m.

L'assemblaggio deve essere effettuato esclusivamente con viti in acciaio inox, non verranno quindi utilizzati né collanti, né cemento. Ciò consentirà di rimuovere in ogni tempo la struttura, ripristinando lo stato naturale dell'arenile.


Il sistema strutturale è composto da una orditura (longheroni e traversi) in legno e tavolato rigato carrabile in legno. I traversi verranno fissati ai pali in legno, del diametro di 14cm precedentemente infissi nel terreno all'interno di idonei scavi eseguiti per una profondità minima di 150cm, mediante bullonatura.

La realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo.

Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Listelli in legno di forma rettangolare.
Dimensioni massime	Tavolato: spessore finito 4cm, larghezza 29cm, lunghezza 150 cm, pezzo unico trasversale, disposte con fuga tra gli elementi di mm. 1. Orditura principale: traversi cm 8x12x150 con interasse di 2metri Orditura secondaria: longheroni cm 8x10x200 Pali: diametro 14cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Scheda h : Ponte in legno lamellare

Aspetti tecnici

Per l'accesso alla spiaggia con attraversamento della zona umida si prevede la realizzazione di ponti pedonali in legno.

Il ponte potrà esser realizzato con struttura portante in legno lamellare del tipo ad unica campata con luce variabile avente larghezza minima di 2metri.

La struttura sarà composta da un'orditura primaria e una secondaria: quella primaria è costituita da archi interamente in legno lamellare incernierati alle spalle del canale realizzati in cemento armato. Mentre l'orditura secondaria verrà realizzata mediante travi collegate all'orditura primaria con piastre in acciaio con profilo a L.


Il piano di calpestio sarà realizzato con l'utilizzo di tavolato in legno di 16 cm di larghezza antiscivolo trattato con impregnante trasparente.

Le balaustre di sicurezza, anch'esse in legno, sono a croce Sant'Andrea con altezza non inferiore a 1metro.


Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie.

Caratteristiche tecniche


Componenti	Travi in legno lamellare
Dimensioni massime	Tavolato: spessore finito 4cm, larghezza 16cm, lunghezza 200 cm, pezzo unico trasversale. Orditura principale: travi ad arco di 80cm di altezza e lunghezza di 8metri Orditura secondaria: travi di sostegno per l'orditura primaria Parapetto a croce Sant'Andrea
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Accessori in acciaio.
Colori	Le strutture lignee dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Pianta



Vista assometrica



Prospetto laterale

Scheda i : Sistemi di ombreggio


Aspetti tecnici

Sugli arenili in concessione è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso.

Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura in paglia, o cannucciato. Qualora si prediliga l'utilizzo di coperture in fibre naturali (es. lino) si dovranno utilizzare colori tenui riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Sistemi di ombreggio arenile: moduli vari Pergolato: modulo quadrato
Dimensioni massime	Altezza pergolato: 3m Pilastri lamellari: 15 x 15 cm Travi 15 x 15 cm
Struttura	Realizzazione con pannelli in legno modulari smontabili e assemblabili in loco.
Materiali costruttivi	Legno certificato. Cerniere in acciaio.
Colori	I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora non si utilizzi il cannucciato o la paglia) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Ombrelloni in cannucciato



Ombrelloni in tessuto

Scheda I : Recinzioni

Aspetti tecnici

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti.

Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.


Le due delimitazioni laterali dovranno essere, per quanto possibile, sia ortogonali alla linea di battigia che tra di loro parallele.

Al fine di tutelare i sistemi dunali ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda).

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 e altezza totale di 2 metri, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.

Caratteristiche tecniche

Componenti	Pali in legno Corda in canapa
Dimensioni massime	Diametro pali: 10 cm Altezza pali: 2 m Altezza pali fuori terra: 1 m Diametro corda : 1.5 cm Lunghezza corda tra due pali: 2 m
Struttura	Realizzazione con pali in legno di castagno impregnati e corda passante all'interno dei fori realizzati sui pali.
Materiali costruttivi	Legno certificato.
Colori	Le strutture lignee chiare in castagno o abete dovranno essere realizzate con finitura naturale.
Finiture	Trattamento delle superfici in legno con impregnante trasparente idrorepellente, antibatterico, antitarlo, e antimuffa.



Recinzioni aree concessione e Dissuasori

